

REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

IN

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua Presidente dott. Giuseppe Zola Consigliere

dott. Gianluca Braghò Primo Referendario

dott. Alessandro NapoliReferendariodott.ssa Laura De RentiisReferendariodott. Donato CentroneReferendariodott. Francesco SucameliReferendario

dott. Cristiano Baldi Referendario (relatore)

dott. Andrea Luberti Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 21 maggio 2013

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 3859/2013 con la quale il sindaco del comune di Brembilla ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato;

Udito il relatore dott. Cristiano Baldi:

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di Brembilla, con nota n. 3859 del 18 maggio 2013, chiedeva all'adita Sezione l'espressione di un parere in ordine all'articolo 31, comma 10, della legge n. 183/2011.

In particolare, il comune di Brembilla precisava quanto segue:

- che nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea, né le relative spese di parte corrente e in conto capitale;
- che il comune istante è beneficiario di un finanziamento al tasso agevolato dello 0,50% di € 211.358,16 attraverso l'attuazione del fondo Kyoto di cui al decreto Ministero dell'Ambiente 25.11.2008 per l'esecuzione di un intervento di riqualificazione energetica di una scuola media;
- che il Fondo di Kyoto deriva dall'applicazione del Protocollo di Kyoto e dall'applicazione dei dettati e risorse dell'Unione Europea "European Climate Change Programme dell'anno 2000" e "l'European Union Greenhouse Gas Emission Trading Scheme".

Sulla base di tali premesse, il Sindaco dell'ente locale chiedeva se il finanziamento di cui sopra fosse o meno escluso dalle regole del Patto di Stabilità.

AMMISSIBILITA'

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, si osserva che il sindaco del comune è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

Con riguardo alle condizioni di ammissibilità oggettiva, occorre rilevare che la disposizione contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite in particolare con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici" da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva come sopra delineato fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed

amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

L'attività consultiva, in sostanza, ha la medesima funzione d'indirizzo degli enti locali al raggiungimento di obiettivi e finalità di gestione che ricalcano i contenuti tipici dell'attività di controllo della Corte: in tal modo gli enti possono raggiungere gli obiettivi stessi sin dall'inizio dell'attività nell'ambito di un moderno concetto della funzione di controllo collaborativo.

Risultando conforme ai richiamati parametri, la richiesta di parere oggetto di esame va ritenuta ammissibile.

MERITO

La questione in esame concerne la possibilità o meno di escludere dalle regole del Patto di Stabilità Interno un finanziamento a tasso agevolato proveniente dal Fondo di Kyoto.

La fattispecie trova compiuta disciplina nell'articolo 31, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183 a mente del quale "nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali".

Come illustrato dalla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 5/2012, la "ratio dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dagli enti locali per realizzare interventi finanziati con fondi U.E. risiede nella necessità di non ritardare l'attuazione di interventi realizzati in compartecipazione con l'Unione europea, tenuto conto che si tratta di importi che vengono poi rimborsati dall'U.E. all'Italia, previa rendicontazione".

Come emerge dalla normativa richiamata e dalla circolare esplicativa, le risorse che non figurano nel Patto di Stabilità interno sono quelle connesse, direttamente o indirettamente, all'Unione europea.

Nella fattispecie in esame difetta tale connessione.

II c.d. Fondo Kyoto è stato istituito con la legge n. 296/2006 che al comma 1110 ha previsto

"Per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1o giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, è istituito un Fondo rotativo".

L'individuazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti è rimessa ad un successivo decreto ministeriale (decreto Ministero dell'Ambiente 25 novembre 2008), così come l'individuazione del tasso di interesse da applicare (rimessa al Ministero dell'economia e delle finanze).

In ordine alla composizione del fondo, il successivo comma 1113 prevedeva che "Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui al comma 1110 ammontano a 200 milioni di euro all'anno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 10 giugno 2002, n. 120".

E' chiaro, pertanto, che si tratta di risorse statali non riferibili all'U.E.: i relativi importi andranno conteggiati nel Patto di Stabilità interno.

Qualora invece, contrariamente a quanto ricostruito in punto di fatto, le risorse con cui è alimentato il suddetto fondo fossero parzialmente a carico dell'Unione europea, per tale parte troverà applicazione l'articolo 31, comma 10, della legge 183/2011.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione. Così deciso nell'adunanza del 21 maggio 2013.

II Relatore (dott. Cristiano Baldi)

II Presidente (dott. Nicola Mastropasqua)

Depositato in Segreteria il 30 maggio 2013

Il Direttore della Segreteria (dott.ssa Daniela Parisini)